

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI CONSEGUENTI A DECISIONI DI
CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI

Art.1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a danno erariale, liquidati dalla Corte dei Conti, con sentenza od ordinanza esecutiva (art.212, comma 1°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174), in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 (AUSL Umbria 1).

Art.2 – Ufficio competente

1. Alla riscossione dei crediti, di cui all'art.1, provvede, ai sensi e per gli effetti dell'art.214, comma 1°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174, il Dirigente Responsabile dell'IPAS Affari Legali e del Contenzioso (IPAS).

2. Dovranno, in ogni caso, condividere l'istruttoria di rito con l'IPAS la Direzione U.O. Risorse Umane Trattamento Economico Personale Dipendente e Convenzionato (U.O.R.U.), nel caso di “recupero in via amministrativa” (art.214, comma 5°, lett.a), D.Lgs. 26/08/2016, n°174), e l'Agente della riscossione aziendale, nel caso di “recupero mediante iscrizione a ruolo” (art.214, comma 5°, lett.c), D.Lgs. 26/08/2016, n°174).

3. La Direzione U.O. Contabilità Economico-Finanziaria (U.O.C.E.F.) dovrà procedere ad iscrivere nel bilancio il credito corrispondente alle somme indicate in sentenza, così come quantificate dall'IPAS (art.5, D.P.R. 24/06/1998, n°260).

Art.3 – Adempimenti ed accertamenti preliminari

1. La Direzione Aziendale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, da parte del pubblico ministero territorialmente competente (art.213, comma 1°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174), informa tempestivamente l'IPAS, che provvede ad interessare la Sezione Giurisdizionale competente, per il rilascio delle copie in forma esecutiva indispensabili alla notifica (per ciascun condannato, è previsto l'invio di due copie della sentenza).

2. L'IPAS, ricevuta dalla Corte dei Conti copia del provvedimento giurisdizionale munito di formula esecutiva, provvede, quindi, al calcolo di quanto esattamente dovuto dal debitore, per

“capitale”, “spese”, “rivalutazione monetaria” ed “interessi”, ed accerta se il debitore sia ancora legato da rapporto di lavoro, di impiego o di servizio all'AUSL Umbria 1, o, comunque, se egli vanta ancora crediti nei confronti della Stessa, in ragione di pregressi rapporti di lavoro, di impiego o di servizio.

Art.4 – Recupero in via amministrativa

1. Nel caso il debitore sia ancora legato all'AUSL Umbria 1 da rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, o comunque vanta ancora crediti nei confronti della Stessa, in ragione di pregressi rapporti di lavoro, di impiego o di servizio, l'IPAS provvede a dare avvio all'esecuzione, notificando il provvedimento giurisdizionale con la formula esecutiva al condannato “personalmente”, ex artt.137 e ss. del codice di procedura civile, e comunicando contestualmente allo stesso:

- a) l'avvio del procedimento di riscossione;
- b) gli importi dovuti per “capitale”, “spese”, “rivalutazione monetaria” ed “interessi”;
- c) gli importi eventualmente dovuti allo Stato, per “spese di giustizia”, da versarsi nell'apposito conto corrente della Banca d'Italia – Tesoreria Centrale dello Stato;
- d) che si procederà al recupero del credito, mediante ritenuta nei limiti previsti dalla normativa in vigore, su tutte le somme dovute in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio;
- e) che è in facoltà del debitore estinguere il debito, mediante versamento diretto in Tesoreria, facendo pervenire apposita comunicazione, entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta notificazione;
- f) che il debitore può, in considerazione dell'entità del debito e di documentate difficoltà economiche, trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta notificazione, motivata richiesta di rateizzazione del debito.

2. Ove pervenga l'istanza di cui al comma 1, lett.e), l'IPAS comunica al debitore le modalità di versamento (art.215, comma 4°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174) .

3. Ove pervenga l'istanza di cui al comma 1, lett.f), l'IPAS, di concerto con l'U.O.C.E.F., redige, tenendo conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore, il piano di ammortamento, indicando il numero e la scadenza delle rate e, per ciascuna di esse, la parte relativa al capitale e quella riferita agli interessi.

4. In ogni caso, il piano di rateizzazione è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero contabile territorialmente competente (art.215, comma 5°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174).

5. Qualora il pubblico ministero contabile autorizzi la rateizzazione, l'IPAS informa l'interessato e, altresì, l'U.O.C.E.F. e l'U.O.R.U., per le successive fasi operative della procedura di recupero dilazionato: in tal caso, le predette Direzioni devono aggiornare l'IPAS sullo stato del recupero, con cadenza semestrale.

6. *“Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.”* (art.215, comma 6°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174).

7. Nel caso in cui il debitore non effettui il pagamento in modo spontaneo, in un'unica soluzione od in forma rateale, la Direzione Aziendale, per il tramite dell'IPAS, dispone la riscossione diretta dei crediti, nei confronti del responsabile del danno erariale, invitando l'U.O.R.U. ad effettuare la ritenuta, nel limite di un quinto, su tutte le somme dovute in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, dandone preventiva comunicazione all'interessato.

8 L'anzidetta ritenuta deve essere operata direttamente dall'U.O.R.U., che ne deve garantire l'esecuzione immediata (art.215, comma 2°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174).

9. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'IPAS può chiedere, con la collaborazione dell'U.O. Patrimonio (U.O.P.), l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 24/06/1998, n°260 (art.215, comma 3°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174).

10. Dell'avvenuta iscrizione viene, comunque, data formale comunicazione al debitore.

Art.5 – Pagamento spontaneo da parte del debitore

1. Nel caso in cui il debitore non sia più legato all'AUSL Umbria 1 da rapporto di lavoro, di impiego o di servizio e non vanti nei confronti della Stessa residui crediti, derivanti da pregressi rapporti di lavoro, di impiego o di servizio, l'IPAS provvede a dare avvio all'esecuzione, notificando il provvedimento giurisdizionale con la formula esecutiva al condannato “personalmente”, ex artt.137 e ss. del codice di procedura civile, intimandogli di provvedere al pagamento entro 15 giorni e comunicando allo stesso:

- a) l'avvio del procedimento di riscossione;
- b) gli importi dovuti per “capitale”, “spese”, “rivalutazione monetaria” ed “interessi”;
- c) gli importi eventualmente dovuti allo Stato, per “spese di giustizia”, da versarsi nell'apposito conto corrente della Banca d'Italia – Tesoreria Centrale dello Stato;
- d) le modalità di versamento;

- e) che il debitore può, in considerazione dell'entità del debito e di documentate difficoltà economiche, trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta notificazione, motivata richiesta di rateizzazione del debito;
- f) che il debitore ha l'onere di provare i versamenti effettuati, mediante l'invio di fotocopia delle ricevute del c/c postale o della distinta di bonifico bancario;
- g) che, in mancanza di tempestivo pagamento o di tempestiva richiesta di rateizzazione, si procederà alla “riscossione coattiva mediante ruolo”, con applicazione di interessi di mora al tasso legale vigente, nonché con addebito delle spese di esecuzione.
2. Per l'eventuale rateizzazione, richiesta dal responsabile del danno erariale, s'applicano integralmente le disposizioni di cui ai commi 3°, 4°, 5° e 6° dell'art.4.

Art.6 – Riscossione coattiva mediante ruolo

1. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato al debitore, per il pagamento spontaneo o per richiedere la rateizzazione, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 6° dell'art.4, l'IPAS provvede al recupero del credito – in forza di quanto disposto dagli artt.17, 18 e 21 del D.Lgs. n°46/1999 –, mediante la procedura del ruolo, di cui al capo II del titolo I ed al titolo II del D.P.R. n°602/1973 e s.m.i. .

Art.8 – Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario

1. Costituisce alternativa modalità di riscossione del credito erariale il “recupero mediante esecuzione forzata”, di cui al Libro III del codice di procedura civile (art.214, comma 5°, lett.b), D.Lgs. 26/08/2016, n°174).
2. Il pubblico ministero contabile, su richiesta dell'Azienda esecutante, “...può fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione.” (art.216, comma 1°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174).
3. L'Azienda, tramite l'IPAS, “...tiene informato il pubblico ministero sull'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche insorgenti al riguardo.” (art.216, comma 2°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174).
4. Il credito erariale è assistito da privilegio, ai sensi dell'art.2750 del codice civile (art.216, comma 3°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174).

Art.10 – Comunicazioni agli organi giurisdizionali

1. L'IPAS comunica al procuratore regionale della Corte dei Conti territorialmente competente:

- a) l'inizio della procedura;
- b) il nominativo del responsabile del procedimento (art.214, comma 2°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174).

2. Il responsabile del procedimento attende, in via esclusiva, al debito informativo di cui all'art.214, comma 8°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174, decorsi tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art.11 – Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trovano applicazione:

- a) gli articoli 212-216 del D.Lgs. 26/08/2016, n°174 (*“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”*);
- b) le LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI Prot.AuslUmbria1 0138755 dello 06/10/2016;
- c) ogni altra comunicazione operativa del tenore di quella di cui alla lett.b), che dovesse essere partecipata all'AUSL Umbria 1 dalla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per l'Umbria;
- d) il D.P.R. 24/06/1998, n°260 (*“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale”*).

2. Tutte le Direzioni delle UU.OO. aziendali coinvolte nell'attuazione del presente regolamento sono doverosamente tenute a collaborare fra loro, alla luce della obiettiva circostanza che *“Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.”* (art.214, comma 4°, D.Lgs. 26/08/2016, n°174).